PROPOSTA DI CONCORDATO

FIMALZ S.P.A.

in amministrazione straordinaria

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

I commissari liquidatori della società FIMALZ S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la Società FIMALZ S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata con Decreto Ministeriale del 10.09.2015 prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "Assuntore Costanzo" ovvero l' "Assuntore"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05 C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto

domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti

Pec <u>andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it</u> e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società FIMALZ S.p.A., con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 07758840586, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 settembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

- a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui infra;
- a.3 La Società FIMALZ S.p.A./ Procedura FIMALZ / FIMALZ , è la FIMALZS.p.a. in Amministrazione Straordinaria;
- a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;
- a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;
- a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli

Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società FIMALZ S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

- a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;
- **a.8** La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura FIMALZ, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo;
- a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIMALZ alla Proponente;
- a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 54.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.
 Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio, l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:
- (a) conferimenti diretti di liquidità;

- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

- a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 528,08) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 54.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 54.528,08 il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.
- a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura FIMALZ (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché

gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura FIMALZ ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura FIMALZ fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di

Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (Massa Attiva da acquisire),
- Tabella B (Passivo Concorsuale).
- 2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:
- Tabella C (Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile).
- 3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:
- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura FIMALZ coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura FIMALZ, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;
- 4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:
- 4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di

ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura FIMALZ da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

- **4.2** Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura FIMALZ, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura FIMALZ stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.
- **4.3** Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura FIMALZ, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura FIMALZ.

- 4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.
- 4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.
- **4.6** Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 54.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura FIMALZ , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 54.528,08, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura FIMALZ per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIMALZ medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
 - I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione

non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.

- i) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero V-C [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
 - a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposta dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
 - b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora

- è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquiditati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:
 - non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
- coltivare diligentemente, ovvero non rinunziare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
- di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
- comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola

banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinunzia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.

- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl " codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.
- h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e

buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

- 4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura FIMALZ per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIMALZ medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.
- 4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura FIMALZ esistenti alla data del 30 giungo 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.
- 4.9 Nella misura in cui la Procedura FIMALZ svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.
- 4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai

creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

- 4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura FIMALZ.
- 4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura FIMALZ da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.
- 4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura
 FIMALZ a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o
 svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale

esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

- 4.14 Qualora, per effetto di:
- rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
 al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura FIMALZ;
 e/o
- (ii) <u>pagamenti</u> eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della Procedura FIMALZ, fino alla Data di Approvazione; e/o (iii)<u>compensazione</u> anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;

(iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura FIMALZ risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale

dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell' imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a

 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta

medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la

conseguenza che gli Organi della Procedura FIMALZ non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20%

degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente "spendibile" per pagare – in compensazione – i debiti verso l'amministrazione finanziaria o verso l'Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni.

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia soprattutto- ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede dunque- una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine della cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il

creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo: e per tutte le società

del Gruppo Keller:

- 1) AISA Srl 1) Keller Meccanica Spa;
- 2) CARIFER S.c.r.l. 2) Italrail Spa

- 3) COGESA Spa
- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. TABELLA A;
- 2. TABELLA B;
- 3. TABELLA C;
- 4. TABELLA D;
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo

- della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
- Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore
 Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
- Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
- Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
- Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014,
 già depositata presso gli uffici della Procedura;
- 11. Stato passivo;
- 12. Presentazione del "RECOT TRUST";
- Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 - 1. Parere dei Commissri Liquidatori 22.5.2015;
 - 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 - 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 - 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 - 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 - 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 - 7. Perizia del Prof. D'Inella ex art 124 comma 3 lf 4.9.'15;
 - Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 - 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.

Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura FIMALZ, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, lì 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società Fimalz in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- San Paolo IMI Catania 528,08

Totale Liquidità 528,08

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione Importo

- ILOR da compensare 929,62

Totale crediti fiscali	14.582.28
- IVA c/erario maturata e maturanda	9.283,14
- Rit.d'acconto maturate e maturande	126,31
- Irpeg a rimborso	4.243,21

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
3A	1.046.654,79	chirografo
COGESA	1.263.229,37	chirografo
SOCOMAR	825.234,26	chirografo

Totale crediti infra-gruppo 3.135.118,42

Società Fimalz in A.S.

Tabella B (Passivo Concorsuale) Crediti residui

Passivo Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	80.732,86
- Prededuzioni ammesse con riserva	1.269,58
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	15.000,00
- Stima costi legali	0,00
- Fondo varie ed imprevisti	5.973,09
Totale Prededuzione e spese di procedura	102.975,53

Stato passivo:



- Privilegi ammessi in via definitiva	21.434.309,00
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	0,00
- Privilegi tardive in corso	3.697,26
Privilegi residui	21.438.006,26
- Chirografi ammessi in via definitiva	34.602.687,42
- Chirografi con riserva	204.906.129,61
- Chirografi accantonati per tardive in corso	1.792,31
- Privilegio degradato al chirografo	21.436.605,77
- Prededuzione degradata al chirografo	62.898,44
Chirografi residui	261.010.113,55
TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO	282.448.119,81
(defintivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)	

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE

282.551.095,34

Società Fimalz in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	20.973,09	100,00%	20.973,09	
Pre-deduzione privilegio	6.990,33	100,00%	6.990,33	
Pre-deduzione privilegio con riserva	1.269,58	100,00%	1.269,58	
Pre-deduzione chirografo	73.742,53	14,71%	10.844,09	
Totale pre-deduzione	102.975,53		40.077,09	
Priviliegio-professionisti	16.208,70	1,00%	162,09	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	13.118,03	1,00%	131,18	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive in corso	3.697,26	1,00%	36,97	
Altri privilegi	21.404.982,27	0,005%	1.070,25	
Totale privilegiati	21.438.006,26		1.400,49	
Chirografo ammesso	34.602.687,42	0,005%	1.730,13	

Chirografo ammesso con riserva	204.906.129,61	0,005%	10.245,31	
Chirografo tardive in corso	1.792,31	0,005%	0,09	
Privilegio degradato al chirografo	21.436.605,77	0,005%	1.071,83	
Prededuzione degradata al chirografo	62.898,44	0,005%	3,14	
Totale chirografo	261.010.113,55		13.050,51	
Totale passivo soddisfatto	282.551.095,34			
Fabbisogno concordatario			54.528,08	
Totale di controllo	282.551.095,34	_		_
Quadratura	0,00			
Liquidità	528,08			
Apporto dell'assuntore	54.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	54.528,08			
Quadratura	0,00			

Società Fimalz in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità	528,08
Apporto dell'assuntore	54.000,00
TOTALE LIQUIDITA	54.528,08
Massa Passiva pagata nella misura concordataria	
Prededuzioni e spese di procedura	40.077,09
Privilegiati residui	1.400,49
Chirografi residui	13.050,51
TOTALE FABBISOGNO	54.528,08

I commissari liquidatori

avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13851 (A pagamento).

